

Istituto Comprensivo “Francesco Vivona”

C/da Santa Maria s.n.c. – 91013 Calatafimi Segesta (TP)

Tel. 0924 951311 · C.M. TPIC81300B · C.F. 80004430817

tpic81300b@istruzione.it · tpic81300b@pec.istruzione.it · www.istitutocomprensivovivona.edu.it

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Direttiva sulla vigilanza degli alunni

Rivolta a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto

la presente Direttiva sulla vigilanza degli alunni, alla quale tutto il personale è tenuto ad attenersi con la massima diligenza.

Sommario

Art. 1 – Principi generali	3
Art. 2 – Ingresso degli alunni	3
Art. 3 – Vigilanza durante le attività didattiche	4
Art. 4 – Cambio dell'ora	4
Art. 5 – Intervallo e ricreazione	4
Art. 6 – Spostamenti all'interno dell'Istituto	6
Art. 7 – Utilizzo dei servizi igienici	6
Art. 8 – Palestre, laboratori e ambienti speciali	6
Art. 9 – Mensa e attività pomeridiane	7
Art. 10 – Uscita degli alunni	7
Art. 11 – Ritardi e uscite anticipate	8
Art. 12 – Assenza temporanea del docente	9
Art. 13 – Vigilanza degli alunni con particolari esigenze	9
Art. 14 – Infortuni e situazioni di emergenza	9
Art. 15 – Ingresso nei cortili dei Plessi	9
Art. 16 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero	10
Art. 17 – Ingresso dei genitori e/o di personale esterno nei plessi dell'Istituto	10
Art. 18 – Vigilanza alunni durante le attività extrascolastiche	10
Art. 19 – Infortuni di alunni – adempimenti	11
Art. 20 – Somministrazione farmaci agli alunni	11
Art. 21 – Sicurezza	11

Art. 22 – Divieto utilizzo cellulari	12
Art. 23 – Vigilanza sul divieto di fumo	13
Art. 24 – Obblighi del personale	13
Art. 25 – Responsabilità	13
Art. 26 – Disposizioni finali	14

Art. 1 – Principi generali

1. La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo di servizio del personale scolastico e deve essere garantita durante tutti i momenti della permanenza degli alunni nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto.
2. L'obbligo di vigilanza decorre dal momento in cui gli alunni vengono presi in carico dalla scuola e permane fino alla loro riconsegna ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti formalmente delegati, secondo le modalità organizzative adottate dall'Istituto.
3. Il personale è tenuto ad adottare ogni comportamento idoneo a prevenire situazioni di pericolo, tenendo conto dell'età degli alunni, delle caratteristiche degli ambienti, delle condizioni oggettive di rischio e delle specifiche esigenze degli studenti.
4. La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti di maggiore movimento degli alunni: ingresso, uscita, cambio dell'ora, intervallo, spostamenti tra aule e altri ambienti, accesso ai servizi igienici, attività laboratoriali, palestra, mensa, uscite didattiche e attività extracurricolari.

Art. 2 – Ingresso degli alunni

1. Il personale docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e a garantire la propria presenza negli spazi assegnati prima dell'inizio delle lezioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'organizzazione dell'Istituto. Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
2. Il personale collaboratore scolastico contribuisce alla vigilanza degli alunni negli spazi comuni, nei corridoi, agli ingressi e nelle aree di propria competenza.
3. Gli alunni devono accedere all'edificio scolastico secondo le modalità e gli orari stabiliti dall'Istituto, evitando comportamenti che possano determinare situazioni di pericolo.

1. Scuola dell'infanzia

I bambini, a partire dalle ore 8:00, sono affidati dai genitori ai docenti o ai collaboratori all'ingresso dell'edificio. Gli stessi provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

2. Scuola primaria

È consentito l'ingresso nell'edificio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, che iniziano alle ore 8:00. In caso di pioggia o maltempo, gli alunni sostano nell'atrio di ingresso laddove presente. I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni e sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso.

3. Scuola secondaria di primo grado

Alle ore 08:10, al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente nell'atrio interno della scuola sotto la sorveglianza del docente della prima ora e dei collaboratori scolastici e, accompagnati dal docente della prima ora, si recheranno nella propria aula per iniziare regolarmente le attività didattiche.

In caso di pioggia o di maltempo, è consentito agli alunni di sostare nell'atrio dell'edificio anche prima delle ore 08:10.

Art. 3 – Vigilanza durante le attività didattiche

1. Durante le attività didattiche il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni della propria classe.
2. Il docente deve mantenere una posizione e un'organizzazione dell'attività tali da consentire, per quanto possibile, il controllo visivo degli alunni e degli ambienti utilizzati.
3. L'allontanamento del docente dall'aula deve avvenire esclusivamente per motivi di servizio e per il tempo strettamente necessario, assicurando, ove occorra, le condizioni di vigilanza previste dall'organizzazione scolastica.
4. Non è consentito lasciare incustodita la classe o affidare la vigilanza agli alunni.
5. Eventuali situazioni di particolare rischio, criticità comportamentali o esigenze specifiche degli alunni devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
6. Personale esterno a supporto delle attività didattiche:

Qualora i docenti ritengano utile invitare, in via occasionale in classe, personale esterno a supporto delle attività didattiche, chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Detti "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni restano del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

In questi casi o in altri in cui si ravvisa la necessità, si chiederà apposita autorizzazione alla Dirigenza Scolastica.

Art. 4 – Cambio dell'ora

1. Il cambio dell'ora deve avvenire con la massima tempestività, evitando che la classe rimanga priva di vigilanza.
2. Il docente che termina il proprio servizio nella classe deve attendere, per quanto possibile, l'arrivo del collega subentrante o attenersi alle procedure organizzative predisposte dall'Istituto.
3. I docenti sono tenuti a limitare gli spostamenti e a rispettare rigorosamente l'orario delle lezioni, al fine di garantire la continuità della vigilanza.
4. I collaboratori scolastici, secondo le disposizioni impartite dal DSGA, collaborano alla vigilanza nei corridoi e negli spazi comuni durante il cambio dell'ora.

Art. 5 – Intervallo e ricreazione

1. Durante l'intervallo la vigilanza è affidata ai docenti individuati secondo l'organizzazione dell'Istituto.
2. Il personale docente deve prestare particolare attenzione ai comportamenti degli alunni, prevenendo situazioni di rischio, giochi pericolosi, corse, spintoni o altre condotte potenzialmente lesive.

3. Gli alunni devono rimanere negli spazi loro assegnati e rispettare le indicazioni impartite dal personale scolastico.
4. L'accesso ai servizi igienici durante l'intervallo deve avvenire nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dall'Istituto.
5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione:

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-pausa ricreativa, si dispone che detta vigilanza venga effettuata così come di seguito indicato:

Scuola dell'infanzia a tempo ridotto (tempo scuola 25 ore)

Pausa ore 10:30 – 10:50 (durata 20 minuti). La vigilanza è a carico del docente in servizio.

Scuola dell'infanzia a tempo normale (tempo scuola 40 ore)

Mensa ore 11:45 – 12:45 (durata 20 minuti), vigilanza a carico dei docenti in servizio in compresenza.

Post mensa 12:45 – 13:45 (la vigilanza è a carico del docente in servizio).

Scuola primaria a tempo pieno (tempo scuola 40 h)

Pausa ore 10:00 – 10:10 (durata 10 minuti dalla 3^a ora). La vigilanza per la ricreazione è a carico dei docenti della 3^a. Mensa dalle ore 12:00 – 13:00 (vigilanza a carico dei docenti in compresenza della 5^a ora).

Post mensa dalle 13:00 alle 14:00 (vigilanza a carico del docente della 6^a ora).

Scuola primaria a tempo ridotto (tempo scuola h 27 per 1^a - 2^a - 3^a)

Pausa ore 10:00 – 10:10 (durata 10 minuti dalla 3^a ora). La vigilanza per la ricreazione è a carico dei docenti della 3^a;

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

Martedì e giovedì dalle 8:00 alle 14:00 (Tempo scuola h 29 classi 4^a e 5^a) lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:00 alle 14:00.

Venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

Per tutte le classi, nelle giornate in cui l'uscita è alle ore 14:00, le pause merenda sono due:

I pausa ore 10:00 – 10:10 (durata 10 minuti dalla 3^a ora);

II pausa ore 12:00 – 12:10 (durata 10 minuti dalla 5^a ora).

La vigilanza per la ricreazione è a carico dei docenti della 3^a ora, anche se l'insegnante della 2^a ora anticipa di qualche minuto la pausa.

Scuola secondaria di I grado

I pausa ore 9:55 – 10:10 (durata 15 minuti dalla 2^a ora);

II pausa ore 11:55 – 12:10 (durata 15 minuti dalla 4^a ora).

La vigilanza è a carico dei docenti della 2^a e della 4^a ora.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi igienici.

Percorso ad indirizzo musicale – Sede centrale "F. Vivona" e sede Ex Ospedaletto di Vita

Da lunedì a venerdì tutti gli alunni svolgono le lezioni previste nella settima ora (dalle 14:10).

Pausa ricreativa:

Lunedì e martedì: dalle 14:10

Mercoledì: dalle 14:10

Giovedì: dalle 14:10

Venerdì: dalle 14:10 alle 14:30 (musica d'insieme alunni musicisti classi prime Plesso Vivona).

La vigilanza è a carico dei docenti di strumento musicale.

I collaboratori scolastici durante la pausa ricreativa sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi igienici.

Art. 6 – Spostamenti all'interno dell'Istituto

1. Gli spostamenti delle classi o dei gruppi di alunni devono avvenire ordinatamente e sotto la vigilanza del personale docente o ATA individuato.
2. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche.
3. Particolare attenzione deve essere prestata nei corridoi, sulle scale e in prossimità di porte, finestre e altri elementi potenzialmente pericolosi.
4. I docenti non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattiche (fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico.
5. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici nei limiti previsti dalla normativa) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.
6. Il personale collaboratore scolastico avrà cura di VIGILARE AFFINCHÉ LE FINESTRE POSTE LUNGO I CORRIDOI SIANO DEBITAMENTE CHIUSE E CHE IN PROSSIMITÀ DELLE STESSE NON VI SIA MATERIALE CHE POSSA FACILITARE UNA EVENTUALE SPORGENZA DALLE STESSE. Segnerà inoltre immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi o ogni altra situazione di potenziale pericolo.

Art. 7 – Utilizzo dei servizi igienici

1. L'utilizzo dei servizi igienici deve essere organizzato in modo da garantire, compatibilmente con la struttura degli ambienti e con le esigenze degli alunni, adeguate condizioni di sicurezza e vigilanza.
2. Il personale docente deve evitare, per quanto possibile, che l'uscita dall'aula avvenga in modo indiscriminato o contemporaneamente per più alunni, salvo specifiche esigenze.
3. Il personale collaboratore scolastico assicura la vigilanza degli spazi di propria competenza secondo le disposizioni di servizio impartite dal DSGA, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli alunni.

Art. 8 – Palestre, laboratori e ambienti speciali

1. Nelle palestre, nei laboratori e negli altri ambienti destinati ad attività particolari, la vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione, in relazione ai rischi connessi alle attrezzature e alle attività svolte.
2. Gli alunni devono utilizzare attrezzature, strumenti e materiali esclusivamente secondo le indicazioni impartite dal personale docente.
3. Eventuali anomalie, guasti o condizioni di pericolo devono essere immediatamente segnalati al Dirigente Scolastico o al personale incaricato.

Art. 9 – Mensa e attività pomeridiane

1. Durante il servizio di refezione scolastica la vigilanza è assicurata dal personale individuato secondo l'organizzazione del servizio.
2. Gli alunni devono rispettare le disposizioni relative agli spostamenti, alla permanenza nei locali della mensa e all'utilizzo degli arredi e delle attrezzature.
3. Le medesime disposizioni di vigilanza si applicano alle attività pomeridiane, ai progetti, ai laboratori e alle attività extracurricolari organizzate dall'Istituto.

Art. 10 – Uscita degli alunni

1. Al termine delle lezioni, il personale docente accompagna gli alunni secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto e garantisce la vigilanza fino al momento previsto per la riconsegna degli stessi.
2. La consegna degli alunni avviene esclusivamente secondo le procedure deliberate e adottate dall'Istituzione scolastica.
3. Gli alunni non possono essere lasciati incustoditi nell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze al termine delle lezioni.
4. In caso di mancato ritiro dell'alunno da parte del genitore, dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto delegato, il personale dovrà attenersi alle procedure interne predisposte dall'Istituto, informando tempestivamente il Dirigente Scolastico o il referente individuato.
5. Ritardi genitori all'uscita

In caso di imprevedibile ed eccezionale ritardo il genitore è tenuto ad avvisare la scuola che provvederà alla custodia temporanea del minore. Dopo tale intervento, nel caso di comportamento recidivo da parte della famiglia, la scuola avviserà le forze dell'ordine configurandosi il caso di abbandono di minore (art. 591 del codice penale). I genitori separati dovranno chiarire, se necessario, con documentazione scritta, la loro situazione rispetto ai figli.

6. Uscita autonoma degli alunni a fine lezioni:

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, sancisce l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età. Pertanto, i genitori degli alunni hanno la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei propri figli o dei minori affidati dai locali scolastici al termine delle lezioni.

Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado e IV e V primaria, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della già menzionata autorizzazione NON possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o "ad persona" maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus compileranno e sottoscriveranno un'apposita autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe.

I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni, di presentarle in segreteria ai fini della protocollazione e di conservarne una copia nel registro di classe.

7. Scuolabus

Gli alunni della scuola primaria che utilizzano il servizio di scuolabus verranno accompagnati o prelevati alla fermata dai collaboratori scolastici supportati da personale esterno convenzionato con la scuola.

Gli alunni della scuola secondaria di I grado raggiungeranno gli scuolabus autonomamente previa autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche (art. 19 bis della Legge n. 172/2017 convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172).

Relativamente allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di osservare le seguenti prescrizioni:

Ingresso alunni

- All'inizio di ogni turno di attività, presso ciascun ingresso dell'edificio scolastico, è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

È compito dei collaboratori scolastici con il supporto degli operatori delle cooperative sociali convenzionate accompagnare e vigilare i bambini dallo scuolabus alla porta di ingresso dell'edificio scolastico dove sarà presente un collaboratore scolastico che li prenderà in consegna e li accompagnerà nelle rispettive aule.

Uscita alunni

È compito dei collaboratori scolastici con il supporto degli operatori delle cooperative sociali convenzionate accompagnare i bambini nel tragitto fuori dalla scuola sino alla porta di entrata dello scuolabus.

I docenti responsabili di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita.

In caso si ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente il Dirigente Scolastico.

Art. 11 – Ritardi e uscite anticipate

1. L'ingresso degli alunni oltre l'orario stabilito deve essere registrato secondo le procedure previste dall'Istituto.
2. Le uscite anticipate sono consentite esclusivamente secondo le modalità autorizzate dalla scuola e nel rispetto delle disposizioni relative alla riconsegna dell'alunno.
3. Il personale è tenuto a verificare che l'alunno venga affidato esclusivamente al genitore, all'esercente la responsabilità genitoriale o a persona formalmente delegata, secondo le procedure adottate dall'Istituto.
4. I permessi di uscita anticipata per giustificati motivi saranno concessi dal Responsabile di Plesso
5. esclusivamente se l'alunno verrà prelevato direttamente da un genitore o altro adulto delegato per iscritto secondo le modalità di cui sopra.
6. Il genitore ha l'obbligo di firmare il permesso di uscita anticipata, che viene conservato in classe.

7. In caso di esigenze particolari, sarà cura del genitore/tutore chiedere specifica autorizzazione motivata al Dirigente Scolastico.

Art. 12 – Assenza temporanea del docente

1. Qualora un docente debba temporaneamente allontanarsi dalla classe per comprovate esigenze di servizio, deve essere garantita la continuità della vigilanza secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto.
2. In nessun caso la classe deve essere lasciata priva di vigilanza.
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti.
4. In caso di emergenza, il docente deve adottare ogni misura necessaria alla tutela dell'incolumità degli alunni e informare tempestivamente il personale competente.

Art. 13 – Vigilanza degli alunni con particolari esigenze

1. Nei confronti degli alunni che presentino particolari esigenze educative, comportamentali, assistenziali o di sicurezza, la vigilanza dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico, tenendo conto delle indicazioni contenute nella documentazione scolastica e nei piani educativi e organizzativi predisposti dall'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e della riservatezza.
2. Il personale è tenuto a collaborare affinché siano attuate le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza e la piena inclusione degli alunni.

Art. 14 – Infortuni e situazioni di emergenza

1. In caso di infortunio o malore di un alunno, il personale presente deve prestare la necessaria assistenza secondo le procedure di emergenza dell'Istituto e informare immediatamente i soggetti competenti.
2. Ogni incidente o situazione di particolare rilievo deve essere tempestivamente comunicato al Dirigente Scolastico e documentato secondo le procedure interne.
3. In caso di emergenza, tutto il personale è tenuto a rispettare il Piano di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto e le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza.

Art. 15 – Ingresso nei cortili dei Plessi

1. Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati, fatta eccezione per ovvie esigenze di servizio.

Art. 16 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

1. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

Art. 17 – Ingresso dei genitori e/o di personale esterno nei plessi dell'Istituto

1. Al fine di creare un ambiente sereno e a garanzia dei principi pedagogici che stanno alla base dell'attività educativa posta in essere dai docenti, I GENITORI NON POSSONO ACCEDERE ALLE AULE. Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l'inizio delle attività didattiche, nei locali della scuola.
2. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti. I collaboratori scolastici recapiteranno nelle classi eventuali oggetti e/o vigileranno gli alunni per i momenti di temporanea assenza dei docenti.
3. Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezione, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.
4. È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.
5. È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.
6. I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola.
7. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.
8. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Art. 18 – Vigilanza alunni durante le attività extrascolastiche

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, didattiche, partecipazioni ad eventi di varia natura, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere del consiglio di classe.
2. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), previa apposita richiesta da parte del personale docente e disponibilità dello stesso, è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento omettere la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

3. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.
4. I collaboratori scolastici, quando richiesto, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 19 – Infortuni di alunni – adempimenti

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, qualunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso sono indicate nell'apposita direttiva.

Art. 20 – Somministrazione farmaci agli alunni

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (modulistica scaricabile dal sito o da richiedere presso gli uffici di segreteria). Il Dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua con il supporto dei coordinatori di classe:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci salvavita;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Art. 21 – Sicurezza

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico.

Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico, ove presenti:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte etc.;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere etc.;

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti etc.;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico – che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassette-re, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc.; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Art. 22 – Divieto utilizzo cellulari

1. È TASSATIVAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 11 luglio 2024 prot. 5274).
2. Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA.
3. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.
4. Gli studenti della secondaria di I grado consegnano al docente della prima ora i dispositivi che verranno conservati in appositi contenitori per essere restituiti alla fine delle lezioni giornaliere. Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo consegnerà al responsabile di plesso o al dirigente per la sua custodia temporanea. Il telefono sarà restituito al genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.
5. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.
6. Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo:

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, la Dirigente scolastica che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Presso questa istituzione scolastica, vengono individuati le docenti, prof.sse Caterina Gucciardi e Sabrina Gucciardi, quali referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Art. 23 – Vigilanza sul divieto di fumo

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa a carico degli stessi genitori. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla Dirigenza Scolastica, con la massima tempestività, eventuali episodi di inottemperanza al divieto di fumo (Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 – invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L. 08/11/2013, n. 128).

Art. 24 – Obblighi del personale

Tutto il personale scolastico è tenuto a:

- rispettare gli orari di servizio e le disposizioni organizzative dell'Istituto;
- assicurare la vigilanza con continuità e attenzione;
- non assumere comportamenti che possano compromettere la sicurezza degli alunni;
- segnalare tempestivamente situazioni di pericolo o criticità;
- collaborare con i colleghi al fine di garantire la continuità della vigilanza;
- conoscere e rispettare le procedure interne relative alla sicurezza, agli ingressi, alle uscite e alla gestione delle emergenze.

Art. 25 – Responsabilità

La vigilanza degli alunni costituisce un obbligo connesso alle funzioni proprie del personale scolastico.

1. Vigilanza alla porta di ingresso e cancelli: I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli, se funzionanti, andranno chiusi tassativamente alle ore 8.45. Eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nella presente direttiva saranno valutate secondo la normativa vigente e secondo le responsabilità connesse al profilo professionale e alle mansioni svolte.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. La presente direttiva ha carattere permanente e si applica a tutte le attività didattiche ed educative organizzate dall'Istituto, salvo specifiche disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico.
2. La presente direttiva deve essere portata a conoscenza di tutto il personale scolastico e resa disponibile alle famiglie mediante pubblicazione sul sito istituzionale, attraverso pubblicazione all'Albo d'istituto, affissione all'Albo di ciascun plesso.
3. Il DSGA è incaricato di impartire al personale ATA le disposizioni organizzative necessarie all'attuazione della presente direttiva.
4. I docenti sono tenuti a illustrare agli alunni, in relazione alla loro età e al grado di scuola, le principali regole di comportamento finalizzate alla sicurezza propria e degli altri.
5. La presente direttiva entra in vigore dalla data di pubblicazione e resta valida fino a successiva modifica o sostituzione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Donatella Ingardia